

# **Posteitaliane**

Risorse Umane e Organizzazione  
Il Responsabile

## **comunicazione interna**

**da** Risorse Umane e Organizzazione

**a** Responsabili Risorse Umane Regionali

Servizi Postali/Risorse Umane  
Mercato Privati/Risorse Umane

RUO/Sviluppo e Gestione Risorse Umane  
RUO/Sviluppo Organizzativo e Pianificazione  
RUO/Formazione, Comunicazione Interna e Resp. Sociale d'Impresa  
RUO/ Sviluppo Organizzativo e Pianificazione

Società del Gruppo – Responsabili Risorse Umane

p.c.  
Amministratore Delegato  
Responsabili di Primo Livello Organizzativo

**Roma, 9 gennaio 2009**

**Oggetto: Disposizioni operative in materia di congedo di maternità/paternità,  
congedo parentale e permessi ex legge 104/92**

Dal 1 gennaio 2009, in applicazione delle nuove disposizioni previste dalla c.d. manovra estiva (art. 20 comma 2 del D. L. n°112/08, convertito in Legge n° 133/08) Poste Italiane e le Società del Gruppo nelle quali trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale per il personale di Poste Italiane S.p.A., sono soggetti obbligati al versamento della contribuzione per maternità all'INPS per tutto il personale dipendente ivi compreso il personale dirigente.

**Poste Italiane SpA**  
00144 ROMA (RM) Viale Europa 175 F (+39) 0659587979

# Posteitaliane

Dalla stessa data - ferma restando l'anticipazione delle prestazioni economiche da parte del datore di lavoro – le stesse prestazioni sono poste a carico dell'INPS che diventa pertanto l'istituto di riferimento per il congedo di maternità/paternità, il congedo parentale, i riposi giornalieri per allattamento e le indennità per permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per tutti i lavoratori dipendenti compreso il personale con qualifica dirigenziale.

Con circolare n° 114 del 30/12/2008 l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative di immediata applicazione.

Diversamente da quanto avvenuto fino ad oggi, i lavoratori per accedere agli istituti della maternità ed ai permessi ex legge 104/92 devono presentare apposita domanda all'INPS.

Di seguito si forniscono le prime indicazioni relativamente agli adempimenti previsti per gli istituti di interesse, chiedendoVi di darne massima diffusione nelle strutture di Vostra competenza e di portarne tempestivamente a conoscenza tutti i lavoratori interessati (compresi gli assenti per la fruizione dei congedi stessi) affinché provvedano ad espletare nei termini previsti i necessari adempimenti.

## **CONGEDO DI MATERNITA' E/O PATERNITA' (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)**

**Dal 1 gennaio 2009** il lavoratore per poter usufruire del congedo di maternità/paternità deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS **SR01** (in allegato). Copia della domanda, protocollata e timbrata dall'INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente funzione del personale

**Le domande devono essere presentate prima della data di inizio del congedo.**

Nel caso in cui la domanda sia inviata all'INPS a mezzo raccomandata, il lavoratore consegnerà copia della domanda e della ricevuta di attestazione di invio alla competente funzione del personale.

**I lavoratori che hanno iniziato il congedo nell'anno 2008 con prosecuzione nell'anno 2009, devono provvedere alla presentazione della domanda, secondo le modalità sopra indicate, entro il 31/01/2009 e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.**

# Posteitaliane

Al fine di consentire i relativi adempimenti, Vi chiediamo di contattare il personale attualmente in congedo affinché provveda nei termini alla regolarizzazione.

## **CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)**

**Dal 1 gennaio 2009** il lavoratore per poter usufruire del congedo parentale deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS **SR23** (in allegato). Copia della domanda, protocollata e timbrata dall'INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente funzione del personale.

**Le domande devono essere presentate, per poter fruire della relativa indennità, prima dell'inizio del congedo.**

**Per i congedi iniziati nell'anno 2008 e che si protraggono senza soluzione di continuità nell'anno 2009, le domande dovranno comunque essere tempestivamente presentate anche all'INPS. Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.**

Si rammenta che nella compilazione del Mod. SR23, i lavoratori dovranno indicare anche i periodi di congedo parentale già fruiti, compresi quelli antecedenti il 1 gennaio 2009. In tali casi potrà essere utilizzata più volte la pagina del Mod. SR23 relativa all'indicazione di interesse.

Per consentire i relativi adempimenti, vi chiediamo di contattare il personale attualmente in congedo affinché provveda alla regolarizzazione.

## **PERMESSI EX LEGE 104/92**

Con la medesima decorrenza del **1 gennaio 2009**, in base ai contenuti della circolare INPS n°114, richiamata in premessa, anche le indennità economiche relative ai permessi previsti dall'articolo 33 Legge 104/92, sono poste a carico dell'Inps.

Pertanto, anche per la fruizione di tali permessi, i lavoratori interessati devono presentare in duplice copia apposita domanda all'INPS di zona, utilizzando i modelli INPS: SR07, SR08 o SR09 (in allegato).

# Posteitaliane

Una copia del modello presentato protocollata dall'INPS dovrà essere consegnata alla funzione del personale competente.

L'INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego del permesso.

Le domande relative ai permessi che si intendano fruire a partire dal 1 gennaio 2009 vanno presentate all'INPS prima dell'inizio del periodo richiesto; in caso contrario, saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla presentazione della domanda.

**I lavoratori che hanno già utilizzato i citati permessi nel corso del 2008 e intendono continuare a godere del beneficio senza soluzione di continuità nel 2009, dovranno presentare la domanda all'INPS entro il 31 gennaio 2009;** in caso contrario saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. **Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i permessi iniziati a fruire nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.**

Si evidenzia l'importanza di tale adempimento che, qualora non rispettato, comporterà il recupero degli importi economici relativi ai permessi già fruiti nel mese di gennaio nel 2009 e la possibilità di continuare a fruire degli stessi da parte del lavoratore solo con una decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda.

\*\*\*\*\*

Per completezza si evidenzia che l'art. 20 comma 2 del D. L. n°112/08, convertito in Legge n° 133/8, ha introdotto in capo alle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto, l'obbligo del versamento della contribuzione per malattia del personale con qualifica di operaio. Al riguardo si precisa che allo stato Poste Italiane, non è direttamente interessata a tale novità, tenuto conto che l'inquadramento contrattuale del personale delle Poste non comprende la qualifica di operaio.

Pertanto, relativamente agli adempimenti relativi alla certificazione medica ed alle visite fiscali al momento si confermano le modalità in essere.

\*\*\*\*\*

# Posteitaliane

In considerazione delle rilevanti modifiche procedurali intervenute, Vi chiediamo di assicurare ogni necessario supporto ai lavoratori interessati sia rendendo disponibili a coloro che ne facciano richiesta i modelli INPS indicati nella presente disposizione sia fornendo, in caso di necessità, assistenza nella compilazione degli stessi.

Vi invitiamo infine alla puntuale applicazione delle presenti indicazioni, anticipando che sono in corso di aggiornamento, i documenti normativi in materia di tutela della maternità e paternità e di tutela dei portatori di handicap, al fine di recepire le indicazioni contenute nella circolare INPS 114 e le ulteriori specifiche operative che saranno fornite dallo stesso Istituto.

Cordiali saluti

Claudio Picucci

*Allegati*

- Mod SR01 – Mod SR23 - Mod. SR07 - Mod. SR08 - Mod. SR09